

**Circolare "Finanziaria 2016"**

**Data: 14 gennaio 2016**

**Indice**

<b>Legge di stabilità 2016</b>	
1. Rinvio aumento aliquote Iva	<b>Pag. 2</b>
2. Novità Imu, Tasi e Ivie	<b>Pag. 2</b>
3. Revisione rendite catastali	<b>Pag. 4</b>
4. Nuovo requisito "prima casa"	<b>Pag. 4</b>
5. Detrazione Iva acquisto immobili residenziali	<b>Pag. 4</b>
6. Riduzione aliquota IRES	<b>Pag. 5</b>
7. Deducibilità integrale degli interessi passivi dall'Ires per gli Enti creditizi e finanziari	<b>Pag. 5</b>
8. Deducibilità integrale degli interessi passivi per le banche ai fini Irap	<b>Pag. 6</b>
9. Detrazioni recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico	<b>Pag. 6</b>
10. Bonus "mobili ed elettrodomestici" – Bonus "giovani coppie"	<b>Pag. 7</b>
11. Leasing agevolato "prima casa"	<b>Pag. 7</b>
12. Bonus rottamazione Autocaravan	<b>Pag. 8</b>
13. Maxi ammortamenti	<b>Pag. 8</b>
14. Riallineamento valori contabili e aggregazioni aziendali	<b>Pag. 10</b>
15. Regime forfettario	<b>Pag. 10</b>
16. Assegnazione agevolata beni d'impresa	<b>Pag. 13</b>
17. Estromissione immobile impresa individuale	<b>Pag. 14</b>
18. Deduzione IRAP	<b>Pag. 14</b>
19. Esenzione IRAP medici ospedalieri	<b>Pag. 15</b>
20. Note di variazione ai fini Iva	<b>Pag. 15</b>
21. Nuovi termini per l'accertamento	<b>Pag. 17</b>
22. Entrate in vigore della riforma sulle sanzioni tributarie	<b>Pag. 17</b>
23. Nuova rateazione cartelle	<b>Pag. 17</b>
24. Operazioni con paesi black list	<b>Pag. 18</b>
25. Modifiche al regime "patent box"	<b>Pag. 19</b>
26. Riscossione canone RAI	<b>Pag. 19</b>
27. Proroga agevolazione assunzioni a tempo indeterminato	<b>Pag. 20</b>
28. Detassazione premi incremento produttività	<b>Pag. 21</b>
29. Aliquota gestione separata INPS 2016	<b>Pag. 22</b>
30. Credito d'imposta per le erogazioni liberali alle scuole	<b>Pag. 22</b>
31. Società Benefit	<b>Pag. 23</b>
32. Aliquota Iva 4% Editoria digitale	<b>Pag. 24</b>
33. Autotrasportatori	<b>Pag. 24</b>
34. Rivalutazione Terreni e Partecipazioni	<b>Pag. 25</b>
35. Rivalutazione Beni d'impresa e Partecipazioni	<b>Pag. 25</b>
36. Limite utilizzo del contante	<b>Pag. 26</b>
37. Novità su Professionisti e Pos	<b>Pag. 26</b>
38. Modello 770 e Certificazione Unica	<b>Pag. 27</b>
39. Spese detraibili	<b>Pag. 27</b>
40. Contrasto evasione settore autoveicoli	<b>Pag. 28</b>
41. Card culturale diciottenni	<b>Pag. 28</b>

42. <i>Credito d'imposta sistemi di videosorveglianza</i>	<b>Pag. 29</b>
43. <i>Aliquota iva pellet</i>	<b>Pag. 29</b>

## Premessa

È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla G.U. 30.12.2015, n. 302 la **Finanziaria 2016** (Legge 28.12.2015, n. 208) c.d. "*Legge di stabilità 2016*", **in vigore dall'1.1.2016**.

Di seguito le novità di maggior rilievo.

### **Rinvio aumento aliquote Iva**

*Art. 1 comma 6*

Rinviato l'aumento dell'Iva previsto dalla Finanziaria 2015 come di seguito specificato:

- Aumento al 13% dell'aliquota IVA del 10% a decorrere dal 2017;
- Aumento al 24% dell'aliquota IVA del 22% a decorrere dal 2017;
- Aumento al 25% dell'aliquota IVA al 24% (ora 22%) a decorrere dal 2018.

### **Novità IMU, TASI e IVIE**

*Art. 1 commi 10, 13, 14, 15, 16, 28 e 54*

#### **IMU**

##### **Immobili in comodato**

Ai sensi della nuova lettera 0a) del comma 3 dell'art. 13 DL n.201/2011, **la base imponibile IMU è ridotta del 50%** per le unità immobiliari, escluse quelle di lusso (A/1 A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano quale abitazione principale a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

**Tale fattispecie non rientra più nella potestà regolamentare di ogni Comune.**

##### **Terreni agricoli**

E' riconosciuta l'**esenzione IMU** per i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93 n.9;

- posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comune delle isole minori di cui all'allegato A della Legge n.448/2001;
- ad immutabile destinazione agri-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuapibile.

### **Immobili cooperative edilizie**

Estesa l'esenzione IMU prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari anche nel caso in cui gli immobili di dette cooperative siano destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

### **Immobili locati a canone concordato**

E' disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n.431/98 l'ammontare dell' IMU dovuta è ridotto del 25%.

## **TASI**

### **Esenzione abitazione principale**

Confermata **l'esenzione TASI alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale**, escluse quelle di lusso (A/1 A/8 e A/9).

Qualora l'abitazione principale sia condotta in locazione/comodato, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento comunale non disciplina tale aspetto. Tale disposizione non trova applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali la TASI continuerà ad essere corrisposta dal proprietario e dal detentore nella misura stabilita dal regolamento comunale ovvero dalla norma nazionale.

### **Fabbricati merce**

Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa di costruzioni, l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati.

### **Immobili locati a canone concordato**

Prevista la medesima riduzione del 25% introdotta per l'IMU.

## **IVIE**

E' confermata l'esenzione IVIE per l'immobile posseduto all'estero che costituisce abitazione principale. Tale esenzione non trova applicazione qualora l'immobile in Italia risulterebbe di lusso. In tali casi andrà applicata l'aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione di Euro 200,00.

### **Revisione rendite catastali**

*Art. 1 commi da 21 a 24*

Dal 01.01.2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie D ed E, va determinata tramite stima diretta tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. **Dalla stima vanno esclusi i c.d. "imbullonati" ossia macchinari, congegni e attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo.**

Sarà possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti tenendo conto delle nuove modalità.

**Esclusivamente per il 2016, qualora l'atto di aggiornamento venga presentato entro il 15.06.2016, la rendita catastale rideterminata avrà effetto dal 01.01.2016.**

### **Nuovo requisito "prima casa"**

*Art. 1 comma 55*

La legge di stabilità introduce il nuovo comma 4-bis alla nota II-bis) DPR n.131/86 in base al quale il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni ancorché risulti proprietario del primo immobile **a condizione che lo stesso venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto.**

### **Detrazione Iva acquisto immobili residenziali**

*Art. 1 comma 56*

La legge di stabilità consente di **dedurre dall'IRPEF lorda**, fino a concorrenza del suo ammontare, **il 50% dell'Iva relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica A/B, cedute da imprese costruttrici.**

La detrazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016 e andrà ripartita in 10 quote annuali.

**Riduzione aliquota IRES**

*Art. 1 commi da 61 a 66 e 69*

In sede di approvazione è stato previsto che **a decorrere dall'1.1.2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016:

1. **l'aliquota IRES è fissata nella misura del 24%** (anziché 27,5%). Conseguentemente:
  - dalla stessa data, è fissata all'**1,20% la misura della ritenuta a titolo d'imposta** sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;
  - è demandata ad un apposito DM la **rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze**, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).
  - Al fine di evitare che tali modifiche comportino l'aumento della quota imponibile per i soggetti di cui all'art. 5, TUIR (società di persone e soggetti equiparati) è disposto che le nuove percentuali non trovano applicazione con riferimento a detti soggetti.
2. è stata introdotta un'addizionale Ires del 3,5% a carico degli enti creditizi e finanziari.

**Deducibilità integrale degli interessi passivi dall'Ires per gli Enti creditizi e finanziari**

*Art. 1 co. 67*

La legge di stabilità 2016 sostituisce il primo periodo dell'art. 96 co. 5-*bis* del TUIR con il seguente *"gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare"*.

Attraverso tale modifica, in sostanza gli interessi passivi sostenuti dalle banche e per gli enti creditizi continuano ad essere esclusi dall'ambito di applicazione del meccanismo del c.d. "ROL" e diventano deducibili dalla base imponibile IRES nella misura del 100%, anziché per il 96%<sup>31</sup>.

La deducibilità limitata nella misura del 96% degli interessi passivi si applicherà soltanto più alle imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi.

La previsione di integrale deducibilità degli interessi passivi sostenuti dagli enti finanziari e creditizi soggetti all'addizionale IRES opera dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i "soggetti solari")..

***Deducibilità integrale degli interessi passivi per le banche ai fini Irap***

*Art. 1 co. 68*

L'art. 1 co. 68 della legge di stabilità 2016 ha abrogato il secondo periodo dell'art. 6 co. 8 del DLgs. 446/97, il quale attualmente dispone, per le banche e le altre società finanziarie, l'indeducibilità degli interessi passivi in misura pari al 4%. Per effetto della modifica, detti interessi diverranno integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP di tali soggetti.

Posto che nessuna modifica è stata apportata agli artt. 6 co. 9 e 7 del DLgs. 446/97, gli interessi passivi continueranno, invece, ad essere indeducibili nella predetta misura:

- sia in capo alle c.d. "*holding*" industriali, vale a dire a quelle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria;
- sia in capo alle imprese di assicurazione.

L'abrogazione opera con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (si tratta del 2017, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) Pertanto, fino al periodo d'imposta 2016 (dichiarazione IRAP 2017) continuerà ad applicarsi l'attuale disciplina.

***Detrazioni recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico***

*Art. 1 commi 74 e 87*

È disposta la **proroga alle condizioni previste per il 2015**, sia della detrazione per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** la detrazione:

- per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** è riconosciuta nella misura del **50%**, su un importo massimo di spesa pari a **€ 96.000**;
- per gli **interventi di risparmio e riqualificazione energetica**, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del **65%**.

Le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica sono ora **fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (iACP)** comunque denominati, per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2016**, per interventi realizzati sugli **immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica**.

**Bonus "mobili ed elettrodomestici" e Bonus "giovani coppie"**

*Art. 1 commi da 74 a 75*

È confermata la **proroga della detrazione IRPEF del 50%** su una **spesa massima di € 10.000**, riconosciuta ai soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF.

La detrazione è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 31.12.2016**.

Inoltre, in sede di approvazione è stata introdotta una **nuova detrazione IRPEF**:

- **riservata alle giovani coppie** (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
  - che costituiscono **nucleo familiare da almeno 3 anni**;
  - in cui **almeno uno** dei 2 **non abbia superato i 35 anni** di età;
  - **acquirenti** di un'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale** (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto);
- pari al **50%**, su una **spesa massima di € 16.000**, per l'**acquisto di mobili** destinati all'**arredo dell'abitazione**.

Detta spesa deve essere **sostenuta dall'01.01.2016 al 31.12.2016** e la detrazione **va ripartita in 10 quote annuali**.

Tale detrazione **non è cumulabile** né con la **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** né con il **bonus "mobili ed elettrodomestici"**.

**Leasing agevolato "prima casa"**

*Art. 1 commi da 76 a 84*

In sede di approvazione è stata introdotta una serie di disposizioni tendenti ad **agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing**.

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** di cui **alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2)** del comma 1 dell'art. 15, TUIR, relativamente:

- a) ai **canoni e relativi oneri accessori** per un importo **non superiore a € 8.000**;
- b) al **prezzo di riscatto** per un importo **non superiore a € 20.000**.

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato:
  - abbia un'**età inferiore a 35 anni** e un **reddito complessivo non superiore a € 55.000**

all'atto della stipula del contratto;

- non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età **pari o superiore a 35 anni** la predetta detrazione è **ridotta del 50%**.

La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata **l'imposta di registro dell'1,50%** alle cessioni di case di abitazioni non di lusso (ovvero in categoria catastale diversa da A1, A8 e A9) effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere **concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa"**, in capo all'utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di **cessione del contratto di leasing** in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

L'agevolazione in esame è **applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020**.

### ***Bonus rottamazione autocaravan***

*Art. 1 commi 85-86*

Introdotta il riconoscimento di un **contributo fino ad un massimo di € 8.000** per l'acquisto nel 2016 (con immatricolazione entro il 31.3.2017) di un **nuovo autocaravan** di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, **destinato alla demolizione**.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Le modalità di attuazione dell'agevolazione in esame saranno definite con uno specifico DM.

### ***Maxi ammortamenti***

*Art. 1 commi da 91 a 94 e 97*

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, **al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo** di acquisizione **è incrementato del 40%** (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 100.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 140.000).

L'incremento è irrilevante al fine dell'applicazione degli studi di settore.

### **Acquisto di veicoli**

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto **l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità** di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

### **Beni esclusi**

Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- in **fabbricati e costruzioni**;
- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:

<b>Gruppo V</b>	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
<b>Gruppo XVII</b>	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
<b>Gruppo XVIII</b>	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

### **Acconti d'imposta**

Le disposizioni sopra esaminate **non hanno effetto sulla determinazione dell'acconto dovuto** per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015.

L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 va determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell'agevolazione.

### **Riallineamento valori contabili e aggregazioni aziendali**

*Art. 1 commi 95 e 96*

La legge di stabilità interviene modificando il comma 10 dell'art. 15 DL n.185/2008 in materia di riallineamento di valori a seguito di operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda e prevedendo l'aumento da 1/10 ad 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa affrancati.

Tale disposizione è applicabile dalle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015.

### **Regime forfetario**

*Art. 1 commi da 111 a 113*

Al **regime forfetario riservato alle persone fisiche** (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.

#### **Aumento del limite di ricavi/compensi**

La principale modifica riguarda l'**aumento del limite dei ricavi/compensi** per ciascuno dei 9 gruppi di attività. Invariati i coefficienti di redditività.

**TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ**

Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti ricavi/compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	<b>45.000</b>	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	<b>50.000</b>	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	<b>40.000</b>	40%

Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	<b>30.000</b>	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	<b>25.000</b>	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	<b>25.000</b>	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	<b>50.000</b>	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	<b>30.000</b>	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	<b>30.000</b>	67%

### **Limite del reddito da lavoro dipendente / pensione**

Fino al 31.12.2015, il citato comma 54 conteneva una serie di condizioni per l'accesso al regime in esame. In particolare ai sensi della lett. d) il **reddito d'impresa / lavoro autonomo** deve risultare **prevalente** rispetto a quello di **lavoro dipendente / assimilato** ex artt. 49 e 50, TUIR, compreso il reddito da pensione.

Tale condizione non andava verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.

Ora la legge di stabilità 2016 ha abrogato la **la citata lett. d)** e contestualmente ha **introdotta** al comma 57 la **nuova lett. d-bis)** in base alla quale **non possono avvalersi** del regime in esame i soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 30.000**.

La condizione **non va verificata** in caso di **cessazione dal rapporto di lavoro**.

Restano quindi immutati gli ulteriori requisiti di accesso previsti per il regime dei forfettari.

### **Contribuenti "start up"**

In base al citato comma 65 in caso di "nuova" attività era prevista la **riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni**.

Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, **per i primi 5 anni**, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva **nella misura del 5%** in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell'**aliquota ridotta** è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfettario.

### **Forfettari "start up" dal 2015**

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota ridotta del 5%** è riconosciuta per il **2016 – 2019** anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2015** adottando il regime forfettario.

### **Nuovo regime previdenziale**

È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfettario costituisce **base imponibile ai fini previdenziali** e che su tale reddito **va applicata la contribuzione ridotta del 35%**.

In precedenza l'agevolazione consisteva nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull'accredito dei contributi.

### **Regime dei minimi**

Dal 01.01.2016 non sarà dunque più possibile accedere al regime "dei minimi". Il regime forfettario e forfettario start up rimangono dunque gli unici regimi agevolati in essere.

**Assegnazione agevolata beni d'impresa**

*Art. 1 commi da 115 a 120*

È riproposta l'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci. È infatti consentito alle **società di persone e alle società di capitali** di assegnare/cedere ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

**L'assegnazione/cessione va effettuata entro il 30.9.2016** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.01.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

A tal fine è **dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione) calcolata sulla **differenza** tra:

- **il valore dei beni assegnati;**
- **il costo fiscalmente riconosciuto.**

In mancanza di uno specifico riferimento alla "sostituzione" dell'IVA, quest'ultima va applicata con le **regole ordinarie**.

Per le assegnazioni/cessioni **soggette a imposta di registro** è prevista la **riduzione alla metà** delle relative aliquote e l'applicazione delle **imposte ipocatastali in misura fissa**.

Le **riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di **assegnazione** la società può richiedere che il **valore normale degli immobili** sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di **cessione**, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non **applicazione dell'art. 47, TUIR**, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8.

Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) **l'operazione non risulta più fiscalmente irrilevante**, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni / quote possedute.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2016;**

- il rimanente **40% entro il 16.6.2017.**

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni** e che entro il 30.9.2016 si **trasformano in società semplici.**

### ***Estromissione immobile impresa individuale***

*Art. 1 comma 121*

In sede di approvazione è stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura e destinazione** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2015;**
- ha effetto "*dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016*", ossia dal 2016;
- richiede: l'esercizio dell'opzione mediante comportamento concludente entro il 31.05.2016 e il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura ed entro i termini già descritti nel paragrafo precedente per l'assegnazione agevolata e la trasformazione in società semplice.
- L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.**

### ***Deduzione Irap***

*Art. 1 commi 123 e 124*

I soggetti passivi IRAP la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni.

La legge di stabilità 2016 aumenta con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 ( il 2016) l'importo deducibile in capo alle società di persone, imprenditori individuali, professioni e associazioni professionali nelle seguenti misure:

<b>BASE IMPONIBILE IRAP</b>	<b>ULTERIORE SPETTANTE</b>	<b>DEDUZIONE</b>	<b>NUOVA DEDUZIONE</b>
Fino a Euro 180.759,91	Euro 5.000		13.000

Da Euro 180.759,92 a Euro 180.839,91	Euro 3.750	9.750
Da Euro 180.839,92 a Euro 180.919,91	Euro 2.500	6.500
Da Euro 180.919,92 a Euro 180.999,91	Euro 1.250	3.250

**Esenzione Irap medici ospedalieri**

*Art. 1 Comma 125*

In sede di approvazione è stato aggiunto il **nuovo comma 1-bis** all'art. 2, D.Lgs. n. 446/97 in base al quale **ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione** a favore dei **medici che:**

- hanno **sottoscritto specifiche convenzioni** con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno delle stesse;
- **percepiscono** per l'attività ivi svolta **più del 75% del loro reddito complessivo.**

Ai fini della sussistenza del predetto requisito sono in ogni caso **irrilevanti l'ammontare del reddito realizzato** e le **spese direttamente connesse** all'attività svolta.

L'autonoma organizzazione è **comunque configurabile** in presenza di **elementi che superano lo standard e i parametri** previsti dalla Convenzione con il SSN.

**Note di variazione ai fini Iva**

*Art. 1 commi 126 e 127*

È **sostituito integralmente** l'art. 26, DPR n. 633/72, in materia di "*Variazioni dell'imponibile o dell'imposta*", prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte:

- a) in presenza di una **procedura concorsuale/accordo di ristrutturazione dei debiti/piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura/decreto di**

**omologa dell'accordo/pubblicazione nel Registro delle Imprese** (nuovo comma 4, lett. a).

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In capo al cessionario / committente, assoggettato a una procedura concorsuale, non sussiste l'obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;

b) a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose** (nuovo comma 4, lett. b).

Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato **non vi sono beni / crediti da pignorare**;
- in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la **mancaza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità**;
- qualora, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di **interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità**.

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di **successivo incasso**, in tutto o in parte, del corrispettivo **va emessa una nota di debito** (nuovo comma 6).

Inoltre, in caso di **risoluzione contrattuale**, relativa a **contratti a esecuzione continuata o periodica**, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito **"non si estende"** alle cessioni / prestazioni **"per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni"** (nuovo comma 9).

Infine la nota di credito può essere **emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente / committente debitore dell'imposta in applicazione del reverse charge** ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).

**Decorrenza**

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

- con riferimento alla fattispecie di cui alla **lett. a)** alle **procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016**;
- con riferimento alle **altre fattispecie** anche alle **operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016**.

### ***Nuovi termini per l'accertamento***

*Art. 1 commi 130 e 132*

In sede di approvazione sono stati **allungati i termini di accertamento** in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

- **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- **entro il 31.12 del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente **è stato eliminato il raddoppio dei termini** in presenza di violazioni per le quali è scattata la **denuncia per un reato penale** ex D.Lgs. n. 74/2000.

Le novità sopra accennate sono **applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi**. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

### ***Entrata in vigore della riforma sulle sanzioni tributarie***

*Art.1 comma 133*

E' prevista l'**anticipazione al 01.01.2016**, rispetto alla data del 01.01.2017, del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n.158/2015 (circolare di studio di prossima pubblicazione).

### ***Nuova rateazione cartelle***

*Art. 1 commi da 134 a 138*

In sede di approvazione, ai **contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione** delle somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione;
- rinuncia all'impugnazione;

è riconosciuta la possibilità di essere **riammessi alla rateazione**, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.

A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all'Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche

se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.

Quest'ultimo **ricalcola le rate dovute** considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Qualora siano versate somme superiori all'importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.

In caso di **mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive**, il contribuente **decade** dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, **senza ulteriori proroghe**.

La rateazione **non è concessa** se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa.

### **Operazioni con paesi black list**

*Art. 1 commi da 142 a 144*

#### **COSTI BLACK LIST**

È disposta **l'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110, TUIR**, che prevede(va) l'indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati "black list", salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti.

Di conseguenza **i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.**

#### **CFC**

E' stato modificato l'art. 167 del TUIR in materia di CFC in base al quale ora:

- sono considerati privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, di Stati nei quali il livello nominale di tassazione è **inferiore al 50%** di quello applicabile in Italia. Viene eliminato il riferimento alla mancanza di adeguato scambio di informazioni nonché ad altri criteri equivalenti;
- i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria IRES;
- l'applicazione delle disposizioni in materia di CFC è estesa ai soggetti controllati localizzati oltre che in Stati non "black list", anche in stati UE/SEE al ricorrere delle condizioni di cui al comma 8-bis dell'art.167 citato.

Le modifiche hanno effetto dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2015 (01.01.2016 per i soggetti con periodo d'imposta solare)

### **Modifiche al regime di "patent box"**

*Art. 1 comma 148*

Vengono introdotte alcune modifiche alla normativa del regime di "patent box", con particolare riferimento all'ambito oggettivo. Ed in particolare:

- l'espressione "opere dell'ingegno" è sostituita con "software protetto da copyright";
- viene previsto che qualora più beni immateriali, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarità e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni sul "patent box".

### **Riscossione canone RAI**

*Art. 1 commi da 152 a 160*

Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di **canone RAI** prevedendo in particolare che, **a decorre dall'1.1.2016**:

- il **canone** di abbonamento per uso privato è **ridotto a € 100** (anziché € 113,5) **per il 2016**;
- la mera esistenza di **un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica** nel luogo di fornitura, **fa presumere la detenzione di un apparecchio** radio-ricevente.

Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è **ammessa esclusivamente** una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, come previsto in sede di approvazione, va presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l'anno in cui è presentata;

- il canone è dovuto **una sola volta**, in relazione a **tutti gli apparecchi, detenuti** nei luoghi adibiti dal contribuente a **propria residenza e dimora**, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall'art. 4, DPR n. 223/89;
- il **pagamento del canone**, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene **previo addebito dello stesso nelle fatture** emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica.

In sede di approvazione è stata prevista la **ripartizione in 10 rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).

Per il 2016 nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;

- è demandato ad un apposito DM la definizione, tra l'altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone.

In sede di approvazione è stato previsto che, a decorrere dall'1.1.2016, **non è più possibile presentare la denuncia di cessazione** dell'abbonamento radiotelevisivo **per suggellamento** in base al quale l'apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro **adeguatamente sigillato** da parte della GdF **al fine di impedirne il funzionamento.**

### ***Proroga agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato***

*Art. 1 commi da 178 a 181*

Al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati **sgravi contributivi** per un periodo massimo di **24 mesi** per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale sgravio:

- opera per i contratti che decorrono dall'**1.1 al 31.12.2016**;
- consiste nell'esonero nella misura del **40%** dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 3.250 annui**;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

- relativamente ai **lavoratori**:
  - che siano risultati **occupati a tempo indeterminato** presso qualsiasi datore di lavoro **nei 6 mesi precedenti**;
  - **per i quali lo sgravio in esame** ovvero **quello previsto** dall'art. 1, comma 118, **Finanziaria 2015** per le assunzioni 2015 siano **già stati usufruiti** relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che **nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016** hanno **già in essere** con il datore di lavoro **un contratto a tempo indeterminato.**

#### **Applicazione al settore agricolo**

L'agevolazione in esame è applicabile anche ai **datori di lavoro del settore agricolo** con riguardo alle assunzioni:

- relative ai **contratti di lavoro a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato;
- **decorrenti dall'1.1.2016**;

- con riferimento ai **contratti stipulati non oltre il 31.12.2016.**

Sono **esclusi** i contratti relativi a **lavoratori a tempo indeterminato nel 2015** nonché quelli relativi a **lavoratori a tempo determinato** che risultino **iscritti** negli elenchi nominativi per un numero di **giornate di lavoro non inferiore a 250** con riferimento al 2015.

Le predette limitazioni si applicano esclusivamente con riguardo ai soggetti che rivestono la qualifica di operai agricoli e non agli impiegati e dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari.

Esclusivamente con riferimento al settore agricolo, il predetto esonero contributivo è **ricosciuto** dall'INPS **in base all'ordine cronologico** di presentazione delle domande fino a concorrenza delle risorse disponibili.

**Subentro nuovo datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto**

L'agevolazione in esame è **ricosciuta anche al datore** di lavoro che:

- **subentra** nella fornitura di servizi in appalto;
- **assume** "ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva" un lavoratore per cui **il datore di lavoro cessante fruisce dello sgravio contributivo;**

**nei limiti** della durata e della misura che residua, **computando il rapporto di lavoro** con il datore di lavoro cessante.

***Detassazione premi incremento produttività***

*Art. 1 commi da 182 a 189*

È "ripristinata" l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'**imposta sostitutiva pari al 10%** delle somme erogate a titolo di **premi di produttività o** sotto forma di **partecipazione agli utili** dell'impresa:

- su un **importo massimo complessivo lordo di € 2.000.**

Tale limite è aumentato fino a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;

- con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2015** hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000;**
- salvo **espresa rinuncia scritta del dipendente.**

Come previsto in sede di approvazione, un apposito DM definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/ innovazione nonché le ulteriori modalità attuative.

Inoltre è previsto che i fringe benefit di cui all'art. 51, comma 2, TUIR concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258 ai sensi del comma 3 del citato art.

51, **non concorrono**, entro i predetti limiti, **a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva, anche** nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, **in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate.**

La definizione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché delle modalità attuative della nuova disposizione è demandata ad un apposito DM da emanare entro l'1.3.2016.

In sede di approvazione è stato disposto che per la quantificazione delle somme premiali legate alla produttività, va considerato anche il periodo di astensione obbligatoria per la maternità.

### **Aliquota Gestione Separata Inps 2016**

*Art. 1 comma 203*

L'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei **lavoratori autonomi**, titolari di partita IVA, **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016** è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%.

Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva 2016 è quindi **pari al 27,72%**.

### **Credito d'imposta per erogazioni liberali alle scuole**

*Art. 1 comma 231*

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 1 co. 145 della L. 107/2015, viene rinviata al 2016 la decorrenza del c.d. "school bonus".

#### **AMBITO SOGGETTIVO**

L'agevolazione è riconosciuta:

- alle persone fisiche;
- agli enti non commerciali;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

#### **AMBITO OGGETTIVO**

L'agevolazione spetta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per:

- la realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

#### **10.3 MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Per i suddetti interventi spetta un credito d'imposta pari:

- al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015 (quindi, 2016 e 2017);
- al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (quindi, 2018)..

## **Società benefit**

*Art. 1 commi da 376 a 384*

In sede di approvazione è stata introdotta la **nuova forma societaria delle c.d. "società benefit"** le quali si caratterizzano, nell'esercizio di un'attività economica, **anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune** operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Alla nuova forma societaria sono applicabili le disposizioni previste per le società (di persone/capitali) e per le cooperative di cui agli artt. da 2247 a 2553, C.c..

### **Oggetto sociale**

Come accennato, l'oggetto sociale va individuato nel perseguimento di un "beneficio comune" nei confronti di:

- persone;
- comunità;
- territori e ambiente;
- beni ed attività culturali e sociali;
- enti e associazioni;
- altri portatori di interesse, ossia tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile);

tramite una **condotta responsabile, sostenibile e trasparente**.

Il suddetto "beneficio comune" **va indicato espressamente nell'oggetto sociale e concretamente perseguito** in modo da bilanciare le seguenti 3 componenti:

- interesse dei soci;
- perseguimento delle finalità del beneficio;
- interessi di coloro ai quali l'attività sociale è diretta.

### **Adempimenti**

Per documentare il perseguimento del predetto oggetto sociale, è previsto **l'obbligo di redigere una relazione annuale, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito Internet** della società e **contenente:**

- la **descrizione degli obiettivi specifici**, delle **modalità** e delle **azioni** poste in essere dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di bilancio comune (con evidenza delle circostanze di impedimento / rallentamento se presenti);
- la **valutazione dell'impatto generato**, utilizzando lo standard di valutazione esterno comprensivo delle aree di valutazione identificate;
- la **descrizione dei nuovi obiettivi** che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

### **Società già esistenti**

La forma societaria in esame può essere adottata **anche da una società già esistente** a condizione che sia **modificato l'atto costitutivo/statuto**, nel rispetto di quanto previsto per ciascuna tipologia di società e in particolare dagli artt. 2252, 2300 e 2436, C.c..

È inoltre prevista la **possibilità**, accanto alla denominazione sociale propria, **di inserire** l'espressione "**Società benefit**" o la sigla "**SB**", da **utilizzare nei titoli emessi**, nella **documentazione sociale** e nelle **comunicazioni verso terzi**.

### ***Aliquota Iva 4% editoria digitale***

*Articolo 1 comma 637*

L'art. 1 co. 637 della legge di stabilità 2016 estende alla generalità delle pubblicazioni *online* l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata, nella misura del 4%, prevista dall'art. 1 co. 667 della L. 190/2014 per i libri in formato di-gitale.

### ***Autotrasportatori***

*Art. 1 commi 645 e 652*

#### **CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI**

In sede di approvazione è stato previsto che il credito d'imposta relativo al **gasolio a favore degli autotrasportatori** di cui all'Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, **a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore**.

#### **DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI**

In sede di approvazione è stato previsto che le **deduzioni forfetarie** ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, **a decorrere dal 2016**, spettano:

- **in un'unica misura** per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- **nella misura del 35% del predetto importo** per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

*Art. 1 commi 887 e 888*

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

**alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2016** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata in caso di frazionamento dell'importo dovuto in tre rate annuali di pari importo**. In sede di approvazione è stata **"unificata" all'8%** la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le **partecipazioni qualificate / non qualificate** e per i **terreni** (non è più prevista l'aliquota "agevolata" del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

### **Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni**

*Art. 1 commi da 889 a 896*

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2014** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In sede di approvazione è stato disposto che, **limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto** ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (**2017** per i soggetti con esercizio

coincidente con l'anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

### **Limite utilizzo del contante**

*Art. 1 commi da 898 a 899 e da 902 a 903*

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è **aumentato da € 999,99 a € 2.999,99** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante.

Rimane invariato ad Euro 999,99 il limite:

- per il servizio di "rimessa di denaro" (c.d. money transfer);
- del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- per l'emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza clausola di non trasferibilità.

È prevista altresì l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede(va) **l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative** in forme e modalità **diverse dal contante**;
- art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) **l'obbligo** da parte dei soggetti della filiera dell'**autotrasporto di pagare il corrispettivo** delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando **strumenti elettronici di pagamento**, ovvero **il canale bancario**, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

### **Novità su professionisti e Pos**

*Articolo 1 comma 900*

L'art. 1 co. 900 della legge di stabilità 2016 modifica:

- l'art. 15 co. 4 del DL 179/2012, imponendo anche ai professionisti l'accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica);
- l'art. 15 co. 5 del DL 179/2012, sopprimendo qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi e precisando che i DM attuativi dovranno prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l'importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

### **Modello 770 e Certificazione Unica**

*Art. 1 commi da 949 a 952*

È confermato che la **Certificazione Unica** di cui all'art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, **da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3** dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è **"implementata" con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015.**

In particolare ora è disposto che con la stessa **dovranno essere comunicati anche "gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata".**

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, viene inoltre stabilito che le trasmissioni in via telematica delle certificazioni dei sostituti d'imposta e degli ulteriori dati previsti sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modelli 770).

#### **Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione**

Come sopra accennato relativamente all'invio dei dati utili per il 730 precompilato il **nuovo comma 5-ter** dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che per le trasmissioni all'Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:

- **nel 2015, relative al 2014;**
- **nel primo anno previsto** per la trasmissione;

**non sono applicabili le sanzioni** di cui al comma 5-bis del citato art. 3, all'art. 78, comma 26, Legge n. 413/91, all'art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di:

- **lieve tardività;**
- **errori nella trasmissione** dei dati, se l'errore **non determina un'indebita fruizione di detrazioni / deduzioni** nel mod. 730 precompilato.

### **Spese detraibili**

*Art. 1 commi 954 e 955*

#### **SPESE FUNEBRI**

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, **"a partire dall'anno d'imposta 2015"**, le **spese funebri sono detraibili** ai fini IRPEF per un **importo non superiore ad € 1.550** per ciascun evento verificatosi nell'anno.

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta **per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone" non richiedendo più** che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa

intercorra un **rapporto di parentela** (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

### **SPESE UNIVERSITARIE**

Come noto, l'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di "corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali".

Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile "**a partire dall'anno d'imposta 2015**":

- è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi **presso Università statali e non statali**;
- relativamente alle spese per corsi presso **Università non statali** è previsto che l'importo detraibile **non può essere superiore a quello stabilito annualmente** con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

### **Contrasto evasione settore autoveicoli**

*Art. 1 comma 964*

In sede di approvazione, per contrastare l'elusione della tassa automobilistica nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà di un veicolo, è previsto che la comunicazione da effettuare al PRA in caso di esportazione per reimmatricolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio sia "comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA".

### **Card culturale diciottenni**

*Art. 1 commi 979 e 980*

In sede di approvazione è prevista l'**assegnazione**, a tutti i **cittadini italiani / di altri Stati UE residenti in Italia** che **compiono 18 anni nel 2016**, di una "**Carta elettronica**":

- di **importo nominale massimo** pari a **€ 500**;
- da **utilizzare** per assistere a **rappresentazioni teatrali / cinematografiche**, acquistare **libri** e accedere a **musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo**.

Le somme così assegnate **non costituiscono reddito imponibile** per il beneficiario e **non rilevano** ai fini del computo dell'**ISEE**.

E' demandata ad un apposito DPCM la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame e l'importo da assegnare.

***Credito d'imposta sistemi di videosorveglianza***

*Art. 1 commi 982*

In sede di approvazione è stato riconosciuto un **credito d'imposta** a favore delle **persone fisiche (privati)** che sostengono spese per:

- l'installazione di **sistemi di videosorveglianza digitale / allarme;**
- **contratti con istituti di vigilanza** per la prevenzione di attività criminali.

E' demandata ad un apposito Decreto la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

***Aliquota Iva pellet***

In sede di approvazione è stata eliminata la disposizione che riportava al 10% l'aliquota Iva della cessioni di pellet che rimane pertanto confermata al 22%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

**LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**